

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE
E L'INNOVAZIONE
di cui all'art. 93 commi da 7 bis a 7 quater del D. Lgs.
12.4.2006 n. 163

Approvato con deliberazione di GC n. 35 del 13 aprile 2015

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.

2. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 20.03.2015.

Articolo 2

Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare:

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo, nel caso di opere o lavori non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 207/2010	% da destinare al fondo nel caso di opere o lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 207/2010
Fino a 300.000 euro	1,8	1,9
Pari o superiore a 300.000 euro	1,9	2,0

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Articolo 3

Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

Figura professionale	% massima riconoscibile
Responsabile del procedimento	30
Progettista	20
di cui	20 progettazione preliminare 25 progettazione definitiva 55 progettazione esecutiva
Coordinatore della sicurezza	18
Direttore dei lavori	30
Collaudatore	2
Collaboratori dei soggetti precedenti	0

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. A tal fine, il Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica.

6. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

7. Nel caso in cui il Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. I compensi di cui al comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.

Articolo 4

Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132;
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di servizio competente, avviene:

a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio della procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 2;

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

8. Il Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 3.

10. Nel caso in cui Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni progettuali o esecutive, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo a diverso soggetto, come previsto dal 7° comma del precedente articolo 3.

Articolo 5

Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 6

Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, sono contestualmente abrogate tutte le eventuali norme regolamentari incompatibili.